

IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO PER I TRIBUTI LOCALI

Con l'entrata in vigore della legge di stabilità a decorrere dall'esercizio 2015 sono state introdotte rilevanti novità per quanto riguarda il ravvedimento operoso.

Le opzioni disponibili dal 1° gennaio 2018 per il ravvedimento operoso sono:

| Ravvedimento | Termine temporale | Sanzione | % | Ambito applicativo |
|---------------------|---|-----------------|---------------------------------|---|
| Sprint | Nei primi 14 giorni dalla violazione | 1/10 del minimo | 0,1% (per giorno di ritardo) | Tutti i tributi per violazioni sui versamenti |
| Breve | Dal 15° al 30° giorno dalla violazione | 1/10 del minimo | 1,50% | Tutti i tributi per violazioni sui versamenti |
| Intermedio | Fino a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione | 1/9 del minimo | 1,67% | Tutti i tributi |
| Lungo | Dal 91° giorno all'anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui e' stata commessa la violazione | 1/8 del minimo | 3,75% | Tutti i tributi |

Dal 1° gennaio 2018 in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è pari allo 0,3%; per ravvedimenti "a cavallo d'anno", andrà adottato un tasso di interesse che sarà pari allo 0,1% fino al 31 dicembre 2017.